COD. PRATICA: 2024-001-547

Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 496 SEDUTA DEL 29/05/2024

OGGETTO: Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Recepimento degli accordi 22/230/CR6/C17, 23/39/CR08/C17 e 24/30/CR06/C17-C11 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome inerenti alla formazione professionale.

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morroni Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Presente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine
Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:
Allegato A.
Allegato B.
Allegato C.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **"Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Recepimento degli accordi 22/230/CR6/C17, 23/39/CR08/C17 e 24/30/CR06/C17-C11 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome inerenti alla formazione professionale"** e la conseguente proposta dell'Assessore Michele Fioroni;
Preso atto:

a) del documento proposto dal Commissario straordinario di ARPAL Umbria;
b) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
c) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la Legge Regionale 14 febbraio 2018, n. 1 con la quale è stata disciplinata la programmazione e l'attuazione integrata delle politiche della Regione in materia di lavoro ed apprendimento permanente ed è stata istituita l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL Umbria) così come da ultimo modificata ed integrata con Legge Regionale 7 luglio 2021, n. 11;
Visto il quadro normativo, regolamentare e organizzativo in materia ad oggi vigente in Regione Umbria, ed in particolare:

- la DGR 25 luglio 2016, n. 834, "Quadro regolamentare unitario concernente il Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi in attuazione del D.M. 30 giugno 2015 - Adozione";
- la DGR 11 marzo 2020, n. 163, "D.G.R. n. 834 del 25 luglio 2016 - Sistema integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi (CERTUM) - Disposizioni attuative";
- la DGR 04/10/2023 n.1023 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del "Quadro di riferimento e indirizzi per gli interventi di natura regolamentare, di definizione delle condizioni operative e degli standard professionali, formativi e di certificazione in attuazione delle LL.RR. n. 1/2018 e n. 11/2021";
- la DGR 31/01/2024 n.64 "Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Adozione del "Quadro regolamentare unitario del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze";

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di recepire l'Accordo (22/230/CR6/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione a distanza e in presenza, per percorsi di formazione non regolamentata di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di recepire l'Accordo (23/39/CR08/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di recepire l'Accordo (24/30/CR06/C17-C11), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di Agente di affari in mediazione di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare mandato all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria di provvedere all'adozione degli eventuali atti di propria competenza conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale e nel sito istituzionale di ARPAL Umbria.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione della Regione Umbria – Recepimento degli accordi 22/230/CR6/C17, 23/39/CR08/C17 e 24/30/CR06/C17-C11 in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome inerenti alla formazione professionale.

In data 21 dicembre 2022 è stato sottoscritto l'Accordo (22/230/CR6/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione a distanza e in presenza, per percorsi di formazione non regolamentata.

Le citate Linee Guida, adottate sulla scorta delle richieste venute dai territori, dagli operatori del settore e dagli allievi, nonché in considerazione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021 su "Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome", risultano funzionali per fornire agli operatori del sistema della formazione regionale indicazioni basate su indirizzi condivisi.Gli indirizzi operativi contenuti nel richiamato provvedimento favoriscono l'impiego delle nuove tecnologie che, nello svolgimento delle attività formative, rivestono una funzione di rilievo. L'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più sofisticate offre un'opportunità che va colta, dal momento che apre alla possibilità di una maggiore accessibilità all'offerta formativa da parte dei cittadini.

Le predette Linee Guida riguardano i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano invece i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già regolati dall'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021.

In data 22 marzo 2023 è stato sottoscritto l'Accordo (23/39/CR08/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in merito alle "Linee guida relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate", nelle quali è stata condivisa l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Tali requisiti rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata.

I requisiti di accesso oggetto delle citate Linee guida sono:

- Titoli di studio
- Competenze linguistiche (italiano)

Le Linee guida sopra richiamate definiscono le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza e linguistici richiesti per la frequenza di un corso di formazione obbligatorio.

In data 22 febbraio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo (24/30/CR06/C17-C11), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativo alle "Linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di Agente di affari in mediazione".

I corsi di formazione preparatori per la qualifica di Agente di affari in mediazione sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale,

A seguito di richiesta delle associazioni di categoria ANAMA – Associazione Nazionale Agenti e Mediatori d'Affari, FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e FIMAA – Federazione italiana Mediatori e Agenti d'Affari è stato avviato un confronto con le Regioni e il Ministero dello sviluppo economico, al fine di definire contenuti uniformi su tutto il territorio nazionale in merito alla disciplina della figura professionale e del percorso formativo preparatorio per conseguire l'abilitazione di Agente di affari in mediazione, già attivato in tutte le Regioni ma non completamente uniforme nella durata e nei contenuti.

In esito a tale confronto sono state approvate le suddette Linee guida che aggiornano le disposizioni precedentemente in vigore in tutto il territorio nazionale.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che il recepimento dei sopracitati Accordi sia opportuno e necessario per:

- garantire l'uniformità del sistema formativo regionale con quello nazionale;
- promuovere l'innovazione tecnologica nel settore della formazione;
- elevare la qualità della formazione offerta ai cittadini;
- incrementarne l'occupabilità.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1. di recepire l'Accordo (22/230/CR6/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione a distanza e in presenza, per percorsi di formazione non regolamentata di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di recepire l'Accordo (23/39/CR08/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative ai requisiti di accesso ai corsi di formazione per professioni e attività regolamentate di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di recepire l'Accordo (24/30/CR06/C17-C11), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida per i corsi di formazione preparatori alla professione di Agente di affari in mediazione di cui all'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare mandato all'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Umbria di provvedere all'adozione degli eventuali atti di propria competenza conseguenti all'adozione della presente deliberazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale e nel sito istituzionale di Arpal Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 28/05/2024

Il responsabile del procedimento
- Michele Michelini

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull'atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 28/05/2024

Il dirigente del Servizio

- Michele Michelini

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,

esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 28/05/2024

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 28/05/2024

Assessore Michele Fioroni
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/230/CR6/C17

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA

PREMESSA

Le Regioni e le Province Autonome, successivamente al 31 marzo 2022, data della cessazione dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno condiviso l'individuazione di elementi minimi comuni e di dotarsi di Linee Guida relative alle modalità di erogazione della Formazione a Distanza (FAD) nei percorsi di formazione professionale regionale non regolamentata. A tal fine, hanno ravvisato di valorizzare le lezioni apprese durante la fase pandemica per garantire la prosecuzione delle attività formative a distanza e di considerare il tema dell'*E-learning* (*Blended*) nella dimensione di asset imprescindibile di un sistema formativo moderno, in grado di adattarsi alle sfide dei mercati e all'obiettivo di garantire il massimo coinvolgimento delle persone.

Le presenti Linee Guida, adottate sulla scorta delle richieste venute dai territori, dagli operatori del settore e dagli allievi, nonché in considerazione dell'Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021 su "Linee Guida per l'utilizzo della formazione a distanza (FAD) nelle professioni regolamentate nella fase a regime", risultano funzionali per fornire agli operatori del sistema della formazione regionale indicazioni basate su indirizzi condivisi.

PRINCIPI GENERALI

Gli indirizzi operativi contenuti nel presente provvedimento favoriscono l'impiego delle nuove tecnologie che, nello svolgimento delle attività formative, rivestono una funzione di rilievo. L'utilizzo di piattaforme informatiche sempre più sofisticate offre un'opportunità che va colta, dal momento che apre alla possibilità di una maggiore accessibilità all'offerta formativa da parte dei cittadini.

Le soluzioni tecnologiche, infatti, anche nella prospettiva della transizione ecologica e digitale, consentono:

- di bilanciare i pesi delle attività formative in presenza e a distanza, così da modellare l'offerta sulle esigenze delle persone e sui bisogni di conciliazione tra tempi di vita, tempi di lavoro e tempi della formazione (e soddisfare, ad esempio, le necessità del genitore che avrà bisogno di conciliare i tempi della vita familiare con le esigenze formative, avvalendosi della FAD);
- di sostenere il più ampio accesso delle persone riducendo le disparità, a titolo di esempio per le persone residenti in aree montane e rurali o non adeguatamente coperte dai servizi pubblici di trasporto;

- di ridurre le emissioni legate alla mobilità degli allievi;
- di raggiungere platee più vaste e complesse di partecipanti alle attività formative e, in un'ottica antidispersione, di recuperare gli studenti più fragili.

D'altro canto, occorre garantire che l'utilizzo degli strumenti tecnologici:

- tuteli sia le persone che, per ragioni oggettive o soggettive, non sono nelle condizioni di poterne fruire, sia quelle che continuano a trarre maggiori vantaggi da una formazione in presenza caratterizzata dal rapporto umano diretto e da uno spazio fisico dedicato, come ad esempio i giovani;
- salvaguardi la componente professionalizzante e l'effettivo ricorso a metodologie formative laboratoriali; assicuri accuratezza in termini di monitoraggio e tracciabilità delle attività, visto il concorso di finanziamenti pubblici, e quindi contribuisca alla stessa qualità della formazione;
- si concili con il principio della "territorialità", ossia con la doppia esigenza che le Regioni devono tenere presente quando programmano le politiche di sviluppo territoriale, tra cui quelle formative che mirano alla promozione dell'accrescimento delle competenze dei cittadini e dei lavoratori. Si tratta sia di offrire servizi rispondenti ai molteplici bisogni delle persone e delle imprese presenti sui territori, sia di rafforzare il legame tra le persone, le imprese e i territori, sui quali tali servizi vengono programmati e offerti, proprio per agevolarne lo sviluppo.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida riguardano i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già regolati dalle citate Linee Guida, oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021.

DEFINIZIONI

Formazione a distanza (FAD): per FAD si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. In questo documento l'acronimo FAD indica la modalità di svolgimento a distanza (FAD in senso stretto e *E-learning*[1]), sincrona e asincrona, applicata all'attività formativa. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), *cd-rom* multimediali e similari.

[1] Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali- quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

La FAD prevista dai provvedimenti regionali può essere erogata in:

1. **Modalità Sincrona:** modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.

2. **Modalità Asincrona:** modalità che consente l'accesso da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo; è una componente della formazione che può essere prevista in casi limitati, con percentuali inferiori alla FAD sincrona, per tipologie di attività determinate. Alla erogazione delle attività formative in modalità asincrona è spesso associata una assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico: a tali tipi di assistenza sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per il tutoraggio.

3. **Modalità ibrida:** consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Le **percentuali di FAD** possono variare in base alla tipologia di attività formativa o anche sulla base della categoria dei destinatari e **si attestano sul riconoscimento di percentuali massime, fino al 50% del monte ore teorico,** definite in appositi dispositivi regionali.

Le attività di formazione laboratoriale, i tirocini curricolari (*stage*) e gli esami vengono effettuati in presenza.

La FAD può essere esclusa o applicata in percentuale più limitata ad alcune tipologie di attività o per categorie di destinatari. I dispositivi regionali possono quindi individuare casi specifici. Per la fascia di età giovanile, in particolare per i percorsi di IeFP, in analogia con quanto previsto per la scuola, la FAD è esclusa; tuttavia, è prevista in linea di massima solo in chiave antidispersione e a tutela degli studenti fragili.

Al fine di limitare i motivi di esclusione dalle opportunità formative, ai destinatari vengono assicurate le più ampie **possibilità di partecipazione alle attività formative in presenza**. Va favorita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza.

La FAD può essere riconosciuta in percentuali maggiori, anche fino al 100%:

- **rispetto a esigenze di carattere individuale**, in particolare per persone con condizioni sociali specifiche o esigenze di salute; per favorire la conciliazione, in particolare intesa come strumento utile a ridurre il divario di genere; per favorire l'accesso e la prossimità dei servizi; per favorire e sostenere l'accesso alla formazione permanente degli adulti;
- **rispetto a esigenze di programmazione territoriale,** per favorire lo sviluppo delle aree montane e rurali e promuovere l'accesso all'offerta formativa;
- **rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa,** come nei

dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo *smart working* come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività; nell'apprendistato professionalizzante; nella formazione per la creazione d'impresa; nelle iniziative di formazione per lavoratori a carattere sperimentale.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza o a fronte di stati eccezionali, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese.

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano all'offerta formativa programmata entro tre mesi dalla data di approvazione dell'Accordo stesso.

I percorsi formativi, già programmati e/o autorizzati/riconosciuti in data precedente al recepimento dell'Accordo da parte della singola Regione/Provincia Autonoma, sono realizzati nel rispetto delle disposizioni ap- provate dalla singola Regione/Provincia autonoma, fino alla loro naturale conclusione e comunque non oltre il 31 agosto 2023 (fatte salve specifiche previsioni a tutela del completamento dei percorsi da parte delle persone).

Le Regioni e le Province Autonome si impegnano a condividere le informazioni sul recepimento dell'Accordo nonché sullo stato di attuazione.

Roma, 21 dicembre 2022

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/39/CR08/C17

LINEE GUIDA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME RELATIVE AI REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE PER PROFESSIONI E ATTIVITÀ REGOLAMENTATE

Premessa

Le Regioni e le Province Autonome hanno condiviso l'esigenza di definire regole uniformi, da adottare in tutti i territori, per la disciplina dei requisiti di accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero e che devono dimostrare il livello previsto di conoscenza della lingua italiana.

Tali requisiti rappresentano le condizioni necessarie per l'accesso a qualsivoglia corso di formazione obbligatorio per il rilascio di una qualifica abilitante ad una attività professionale regolamentata.

Oggetto e ambito di applicazione

I requisiti di accesso oggetto delle linee guida sono:

- Titoli di studio
- Competenze linguistiche (italiano)

Le linee guida definiscono le condizioni e le modalità minime attraverso cui è possibile dimostrare il possesso dei requisiti di conoscenza/competenza e linguistici richiesti per la frequenza di un corso di formazione obbligatorio.

Sono fatti salvi eventuali diversi requisiti di accesso previsti da Accordi sottoscritti in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano o da Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Su base volontaria, le Regioni e le Province Autonome possono assumere le stesse Linee guida a riferimento per la disciplina dei requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale non obbligatori.

Requisito concernente titoli di studio acquisiti all'estero

In caso di possesso di titoli di studio equivalenti ai diplomi di scuola secondaria di secondo grado o ai diplomi di laurea italiani, è possibile presentare l'attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.

Negli altri casi, o in assenza dell'attestato di comparabilità, è necessario presentare la dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo. La dichiarazione di valore attesta la natura dei titoli posseduti e il loro livello, ed è redatta in lingua italiana.

Per i rifugiati e per i titolari dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 251/2007, in luogo della dichiarazione di valore, è consentito presentare la traduzione asseverata del titolo di studio, rilasciata da un pubblico ufficiale presso il paese di origine o da un professionista abilitato in Italia.

Per i casi di assenza di documentazione a supporto, è allo studio un approfondimento sulla possibilità di utilizzare ulteriori strumenti specifici per i rifugiati e titolari di status di protezione sussidiaria, riconosciuti da istituzioni europee quali ad esempio l'EQPR (Passaporto Europeo delle Qualifiche per i Rifugiati).

In assenza di documentazione riguardante il titolo di studio, sono altresì ammesse le certificazioni rilasciate dai CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) al termine della frequenza dei percorsi di primo livello primo periodo (corrispondente al titolo di scuola secondaria di primo grado ovvero di ex licenza media).

Requisito linguistico

Il requisito riguarda la conoscenza, orale e scritta, della lingua italiana, almeno a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

Nella Regione Autonoma Valle d'Aosta e in Provincia Autonoma di Bolzano, per l'accesso a corsi di formazione obbligatori per l'esercizio di professioni o attività economiche o professionali, da parte di persone che hanno acquisito il titolo di studio all'estero, il requisito concernente la conoscenza della lingua è riferito alla lingua, rispettivamente italiana o francese e italiana o tedesca, in cui viene svolto il corso di formazione.

Il possesso del requisito può essere dimostrato, alternativamente:

- Da un'attestazione rilasciata dall'ente di formazione che organizza il corso, previo superamento documentato di apposite prove;

- Dalla certificazione linguistica rilasciata dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione.

Disposizioni finali

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data di approvazione dell'Accordo e non si applicano ai corsi già avviati o ai corsi da avviare per i quali siano state già acquisite le iscrizioni degli utenti.

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida.

Roma, 22 marzo 2023

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/30/CR06/C17-C11

LINEE GUIDA PER I CORSI DI FORMAZIONE PREPARATORI ALLA PROFESSIONE DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE

1. Per ottenere l'iscrizione al ruolo degli Agenti di affari in mediazione, istituito presso ciascuna Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, gli aspiranti devono possedere i requisiti indicati dall'art. 2, comma 3 della legge 39/1989.

2. Tra i requisiti previsti, l'art. 2, comma 3, lettera e) indica in particolare la frequenza di un corso di formazione preparatorio e il superamento di un esame da svolgersi presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell'art.1 del Decreto 7 ottobre 1993, n. 589.

3. I corsi di formazione preparatori per la qualifica di Agente di affari in mediazione **sono erogati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano** direttamente o attraverso soggetti accreditati secondo il vigente sistema di formazione professionale, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

4. Il corso di formazione preparatorio per l'abilitazione di Agente di affari in mediazione è **di 150 ore complessive**, articolate secondo i moduli didattici di cui **all'allegato 1 "Standard professionale e formativo dell'AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE".**

5. Il 50% del monte ore teorico (ossia 75 ore) può essere erogato in modalità FAD (Formazione A Distanza) conformemente all'Accordo n.21/181/CR5a/C17 del 3.11.2021 "Linee Guida sulle modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e alle Province Autonome. Di tali 75 ore almeno 60 devono essere svolte in modalità sincrona e al massimo 15 ore in modalità asincrona.

6. L'obbligo di frequenza del corso di formazione è fissato nella misura dell'80% del monte ore totale. A conclusione del corso viene rilasciato, a cura del soggetto formatore, un attestato di verifica con profitto.

Roma, 22 febbraio 2024

ALLEGATO 1

STANDARD PROFESSIONALE E FORMATIVO
dell'AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Legge 3 febbraio 1989 n. 39; DECRETO 21 dicembre 1990 n. 452; DECRETO 21 febbraio 1990 n. 300; DECRETO 7 ottobre 1993 n. 589

CODICE CP 2011: 3.3.4.2.0 - Agenti di commercio; 3.3.4.5.0 - Agenti e periti immobiliari

CODICE ATECO 2007: 46.1 – Intermediari del commercio; 68.31- Attività di mediazione immobiliare

SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: 12 - Servizi di distribuzione commerciale

PROCESSO DI LAVORO: Intermediazione commerciale e immobiliare

AREE DI ATTIVITA': 12.02.01 - Realizzazione delle attività di intermediazione commerciale di prodotti alimentari e non alimentari; 12.02.02 - Gestione dell'agenzia di intermediazione immobiliare; 12.02.03 - Perizie tecniche su immobili per compravendita/affitto; 12.02.04 - Servizio di Intermediazione per compravendita/affitto di immobili - Servizio di Intermediazione di quote sociali;

LIVELLO EQF: Livello 4 - tale riferimento è indicativo in attesa di attribuzione formale sulla base della procedura di referenziazione di cui al DIM 8 gennaio 2018.

1. DESCRIZIONE PROFILO

L'agente di affari in mediazione è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (art. 1754 Codice Civile).

L'attività di mediazione si distingue nei rami di:

a) agente immobiliare: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili ed aziende;

b) agente merceologico: che svolge attività per la conclusione di affari concernenti merci, derrate e bestiame;

c) agente con mandato a titolo oneroso: che svolge attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od aziende;

d) agente in servizi vari: che svolge attività per la conclusione di affari relativi al settore dei servizi, nonché tutti gli altri agenti che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

- Diploma di scuola secondaria di secondo grado

- Diploma professionale di Istruzione e formazione professionale corrispondente al 4° livello EQF

- Titoli quinquennali del vecchio ordinamento degli istituti professionali

- Compimento del 18esimo anno di età

-

3. DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) di durata pari a 150 ore, si articola in diversi moduli teorici: il modulo A, comune a tutte le Sezioni, e i moduli alternativi B e C, in funzione della specifica sezione di mediazione prescelta, come da seguente tabella.

MODULO A – COMUNE A TUTTE LE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	
Competenza 1: Gestire le informazioni sui beni in vendita	
Conoscenze	**Abilità** - Applicare codici comportamentali, deontologici e di autodisciplina

- Nozioni di legislazione sulla disciplina della professione di mediatore - Elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni, ai contratti, alla mediazione ed al mandato - Elementi di diritto privato: diritti civili e diritti reali - Elementi di diritto commerciale - Nozioni di diritto tributario - Gamma di prodotti/servizi in vendita - Tecniche di definizione prezzi - pricing - Tecniche di lettura dell'andamento domanda beni e servizi	- Applicare tecniche di ricerca di beni/servizi da vendere - Applicare tecniche di analisi di dati di mercato - Applicare tecniche di benchmarking - Applicare criteri di valutazione e definizione prezzi - Applicare criteri di scelta di beni/servizi
Competenza 2: Realizzare le relazioni negoziali con i potenziali venditori/compratori	
Conoscenze - Principi di customer care - Tecniche di negoziazione - Tecniche di comunicazione (verbale e non verbale) - Concetti e tecniche di ascolto attivo - Elementi di marketing - Contratto di incarico e/o mandato di vendita/acquisto/locazione - Tecniche di pianificazione delle attività - Canali di comunicazione e promozione - Tecniche promozionali - Normativa privacy e antiriciclaggio	**Abilità** Applicare tecniche di interazione col cliente - Applicare tecniche di ascolto attivo - Applicare tecniche di negoziazione - Applicare tecniche di comunicazione efficace -Applicare tecniche di segmentazione della clientela - Applicare tecniche di valutazione dei bisogni del cliente -Applicare modalità di pianificazione contatti commerciali -Applicare tecniche di valutazione delle attività di comunicazione e promozione - Utilizzare la modulistica contrattuale -Applicare tecniche di redazione di contratti preliminari - Applicare tecniche di valutazione di offerte

MODULO B – SPECIFICO PER AGENTI IMMOBILIARI E PER AGENTI UNITI DI MANDATO A TITOLO ONEROSO	
Competenza 3: Gestire la trattativa per la compravendita/locazione di beni immobili	
Conoscenze - Nozioni concernenti l'estimo, la trascrizione, i registri immobiliari e il catasto - Nozioni su concessioni, autorizzazioni e licenze in materia edilizia - Elementi di normativa condominiale - Elementi di urbanistica - Documentazione per la compravendita - Caratteristiche dei finanziamenti e delle agevolazioni per l'acquisto di immobili e aziende - ~~Convenzioni con istituti di credito~~ (vietate dalla L. 141/2010) - Nozioni su Credito fondiario ed edilizio	**Abilità** - Applicare Procedure di compravendita - Attuazione di analisi, accertamenti e stime di beni immobili - Realizzazione di azioni di Marketing immobiliare - Applicare le procedure previste per la riscossione della commissione pattuita - Comprendere ed interpretare la documentazione urbanistica e fiscale sugli immobili (concessioni, licenze, adempimenti fiscali, ecc.)

MODULO C – SPECIFICO PER AGENTI MERCEOLOGICI E AGENTI IN SERVIZI VARI	
Competenza 4 – Gestire la trattativa per la compravendita di beni e servizi	
Conoscenze - Nozioni di merceologia - Nozioni tecniche concernenti la produzione, la circolazione, la trasformazione, la commercializzazione e l'utilizzazione delle merci per le quali si chiede l'iscrizione - Conoscenza dell'andamento dei vari mercati e dei prezzi relativi alle merci - Nozioni su arbitrato e accordi interassociativi - Concordati tra i rappresentanti delle categorie interessate alla produzione, commercio e utilizzazione di prodotti	**Abilità** - Interpretare bisogni ed esigenze delle parti coinvolte nella trattativa - Formulare soluzioni innovative che rispondano alle esigenze delle parti coinvolte nella trattativa